CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 16 settembre 2011 (23.09)
(OR. en)

14077/11

Fascicolo interistituzionale: 2011/0045(NLE)

RECH 289
ATO 106
COMPET 382

NOTA

del:	Gruppo congiunto "Ricerca/Questioni atomiche"
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti
N. prop. Comm:	7418/11 RECH 55ATO 10 COMPET 86
Oggetto:	Preparazione del Consiglio ("Competitività") del 29 e 30 settembre 2011 - Proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) - Orientamento generale

1. Il 7 marzo 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio le seguenti proposte:

   a) Proposta di decisione del Consiglio concernente il **programma quadro** della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)[1];

[1] Doc. 7421/11.

b) Proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le **regole per la partecipazione** di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013)[2]

c) Proposta di decisione del Consiglio concernente il **programma specifico** da attuare mediante **azioni indirette** e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)[3]

d) Proposta di decisione del Consiglio concernente il **programma specifico** da attuare mediante **azioni dirette del Centro comune di ricerca** e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)[4].

2. È opportuno ricordare che il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) limita ad un massimo di cinque anni la **durata** dei programmi di ricerca e formazione nel settore nucleare. La legislazione vigente[5] in materia arriverà a scadenza alla fine del 2011, mentre il "settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)"[6] basato sull'articolo 182 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) resterà in vigore fino alla fine del 2013.

---

2 Doc. 7418/11.

3 Doc. 7402/11.

4 Doc. 7404/11.

5 Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), GU L 54 del 22.2.2007, pag. 21. Regolamento (CE) n. 1908/2006 del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione, GU L 54 del 22.2.2007, pag. 4. Decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del CCR, GU L 54 del 22.2.2007, pag. 149. Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, concernente il programma specifico per le azioni indirette, GU L 54 del 22.2.2007, pag. 139.

6 In particolare la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

3. Il 28 marzo 2011 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha deciso di **consultare**, a titolo facoltativo, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale sulle proposte.

4. Relativamente agli aspetti finanziari del programma, il 20 aprile 2011 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di decisione recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per far fronte alle **necessità di finanziamento aggiuntive del progetto ITER** [7]. Nella fase attuale il Consiglio non esaminerà gli aspetti finanziari.

5. Nella sessione del 28 giugno 2011 il Consiglio "Agricoltura" ha adottato l'orientamento generale relativo alla proposta di decisione del Consiglio concernente il **programma quadro** della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013).

6. Nella riunione del 12 settembre 2011 il gruppo ha raggiungo un ampio consenso sul testo che figura nell'allegato del presente documento.

7. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti è pertanto invitato a confermare l'accordo sulla proposta di regolamento del Consiglio affinché il testo possa essere trasmesso, ai fini dell'adozione dell'orientamento generale, al Consiglio ("Competitività") nella sessione del 29 e 30 settembre 2011.

---

[7] Doc. 9419/11.

Proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 7 e 10,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[8],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[9],

visto il parere della Corte dei conti[10],

previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico,

[8] Parere del …
[9] Parere
[10] GU C

considerando quanto segue:

(1) Il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare nel periodo 2012-2013, nel prosieguo "il programma quadro 2012-2013" è stato adottato con decisione n. .../.../Euratom[11] del Consiglio concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare 2012-2013[12]. L'attuazione del programma quadro 2012-2013 e dei suoi programmi specifici, ivi compresi gli aspetti finanziari che ne derivano, spetta alla Commissione.

(2) Il programma quadro 2012-2013 dovrebbe essere attuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[13] (in appresso: "il regolamento finanziario"), e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[14].

(3) Il programma quadro 2012-2013 dovrebbe altresì essere attuato conformemente alla normativa sugli aiuti di Stato, e in particolare alla disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, ora disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione[15].

(4) Il programma quadro 2012-2013 mantiene la portata e i principi generali del Settimo programma quadro della Comunità adottato con decisione 2006/970/Euratom del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)[16].

---

11 GU
12 GU C
13 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
14 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
15 GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.
16 GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60.

(5) Le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti mediante procedure semplificate, conformemente al principio di proporzionalità.

(6) Il presente programma quadro dovrebbe beneficiare dell'iniziativa della Commissione per semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca inserita nella decisione della Commissione relativa a tre misure per semplificare l'attuazione della decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2006/970/Euratom del Consiglio e recante modifica delle decisioni C(2007) 1509 e C(2007) 1625[17]. La citata decisione della Commissione modifica il modello di convenzione di sovvenzione adottato con decisione 2006/970/Euratom del Consiglio.

(7) Le regole in parola dovrebbero continuare a facilitare la valorizzazione della proprietà intellettuale sviluppata dai partecipanti, tenendo anche conto delle modalità di organizzazione dei partecipanti sul piano internazionale e tutelando gli interessi legittimi degli altri partecipanti e della Comunità.

(8) Il programma quadro 2012-2013 dovrebbe promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità e di un'ampia gamma di imprese, centri di ricerca e università.

(9) Per ragioni di coerenza e di trasparenza è opportuno applicare la definizione di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese[18].

(10) È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale sia per le azioni indirette specifiche nell'ambito del programma quadro 2012-2013.

---

[17] C(2011) 174, 24.1.2011.

[18] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(11) Tutti i soggetti giuridici dovrebbero essere liberi di partecipare una volta che hanno soddisfatto le condizioni minime. La partecipazione in eccesso rispetto al numero minimo previsto dovrebbe garantire l'attuazione efficace dell'azione indiretta interessata.

(12) Le organizzazioni internazionali che operano nel campo dello sviluppo della cooperazione in materia di ricerca nucleare e di formazione in Europa e che sono composte in gran parte da Stati membri o paesi associati dovrebbero essere incentivate a partecipare al programma quadro 2012-2013 .

(13) È opportuno prevedere anche la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali, come previsto dall'articolo 101 del trattato. Tale partecipazione, tuttavia, dovrebbe essere giustificata in termini di maggiore contributo apportato agli obiettivi del programma quadro 2012-2013.

(14) A norma dell'articolo 198 del trattato, i soggetti giuridici di territori non europei sottoposti alla giurisdizione degli Stati membri possono partecipare al programma quadro 2012-2013.

(15) È necessario stabilire i termini e le condizioni del finanziamento comunitario a favore dei partecipanti alle azioni indirette.

(16) La Commissione deve stabilire ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario, dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e dal presente regolamento, per disciplinare la presentazione, la valutazione e la selezione delle proposte, l'aggiudicazione delle sovvenzioni, nonché le procedure di ricorso per i partecipanti. Occorre in particolare stabilire le regole per disciplinare il ricorso ad esperti indipendenti.

(17) La durata del programma quadro 2012-2013 è limitata a due anni, mentre il Settimo programma quadro dell'Unione, adottato con decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[19], con regole simili a quelle del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)[20], adottato con decisione 2006/970/Euratom del Consiglio del 18 dicembre 2006, resterà in vigore in parallelo fino al termine del 2013. È quindi opportuno applicare regole analoghe a quelle in vigore per il Settimo programma quadro dell'Unione europea per evitare ai partecipanti cambiamenti di grande portata.

(18) È opportuno che la Commissione definisca ulteriori regole e procedure nell'ambito del programma quadro 2012-2013 oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 per disciplinare la valutazione della capacità giuridica e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro 2012-2013. Tali regole dovrebbero creare il giusto equilibrio tra l'intento di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e quello di semplificare e facilitare la partecipazione dei soggetti giuridici al programma quadro 2012-2013. Al fine di garantire una verifica coerente dell'esistenza e dello statuto giuridico, come pure della capacità finanziaria e operativa, dei partecipanti alle azioni indirette e per evitare di mettere gli stessi di fronte a cambiamenti di grande portata, è opportuno applicare al programma quadro 2012-2013 le regole per garantire una verifica coerente dell'esistenza e dello statuto giuridico, nonché della capacità finanziaria e operativa, dei partecipanti alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), adottate con decisione C(2007) 2466 della Commissione del 13 giugno 2007.

---

[19] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
[20] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60.

(19) Il regolamento finanziario, il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [21], disciplinano, tra l'altro, la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, la lotta contro le frodi e le irregolarità, le procedure per il recupero delle somme dovute alla Commissione, l'esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione e le relative sanzioni, nonché gli audit, i controlli e le verifiche effettuati dalla Commissione e dalla Corte dei conti.

(20) È opportuno che il contributo finanziario della Comunità sia erogato ai partecipanti senza indebiti ritardi.

(21) È opportuno che gli accordi conclusi per ciascuna azione prevedano la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato, nonché gli audit della Corte dei conti e i controlli sul posto svolti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[22].

(22) È opportuno che la Commissione attui un monitoraggio sia delle azioni indirette realizzate nell'ambito del programma quadro 2012-2013, sia del programma quadro stesso e dei suoi programmi specifici 2012-2013. Al fine di garantire che il controllo e la valutazione dell'attuazione delle azioni indirette siano efficaci e coerenti, la Commissione dovrebbe istituire e mantenere un sistema d'informazione appropriato.

(23) È opportuno che il programma quadro 2012-2013 rispecchi e promuova i principi generali di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori[23], rispettandone il carattere volontario.

---

21 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
22 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
23 GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.

(24) È opportuno che le regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca garantiscano che, ove opportuno, i partecipanti proteggono la proprietà intellettuale derivante dalle azioni, e valorizzano e diffondono questi risultati.

(25) Nel rispetto dei diritti dei detentori di proprietà intellettuale, è opportuno che tali regole siano concepite in modo da garantire che i partecipanti e, se del caso, i soggetti ad essi collegati stabiliti in uno Stato membro o paese associato, abbiano accesso alle informazioni che apportano al progetto e alle conoscenze che risultano dai lavori di ricerca svolti nell'ambito del progetto nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o valorizzare le conoscenze che ne derivano.

(26) È opportuno che il fondo di "garanzia per i partecipanti", istituito nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità e gestito dalla Commissione, sia mantenuto e continui a coprire gli importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti nell'ambito del programma quadro 2012-2013. La creazione di detto fondo ha favorito la semplificazione e agevolato la partecipazione, tutelando al contempo gli interessi finanziari dell'Unione con modalità che risultato appropriate anche per il programma quadro 2012-2013.

(27) I contributi della Comunità a un'impresa comune costituita in applicazione degli articoli da 45 a 51 del trattato non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(28) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(29) È opportuno che la Comunità garantisca un sostegno finanziario, in conformità con il regolamento finanziario, anche mediante aggiudicazioni di appalti pubblici, sotto forma di un prezzo per beni o servizi stabiliti per contratto e scelti sulla base di un bando di gara, sovvenzioni, contributi finanziari a un'organizzazione in forma di diritti di iscrizione e onorari per esperti indipendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università, nonché di altri soggetti giuridici, alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, nell'ambito dei meccanismi di finanziamento di cui all'allegato II della decisione …/…/Euratom[24] che istituisce il programma quadro 2012-2013, nel prosieguo le "azioni indirette".

Fissa inoltre le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del programma quadro 2012-2013, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (nel prosieguo "il regolamento finanziario") e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nell'ambito del programma quadro 2012-2013, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze, ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acquisite su qualsiasi mezzo, qui di seguito "diffusione".

Inoltre stabilisce le regole per l'utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze acquisite in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle previste dall'azione indiretta interessata, anche per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio, nel prosieguo "utilizzo".

Per quanto concerne le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti, il presente regolamento stabilisce le regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione (nel prosieguo "diritti di accesso").

---

[24] GU: inserire il numero della decisione di cui al considerando 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) "soggetto giuridico", una persona fisica o giuridica, costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, al diritto dell'Unione europea o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;

(2) "soggetto collegato", un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, in una delle forme di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

(3) "condizioni eque e ragionevoli", condizioni appropriate, ivi comprese eventuali condizioni finanziarie che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale delle conoscenze acquisite o preesistenti di cui è richiesto l'accesso e/o la portata, la durata o altre caratteristiche dell'utilizzo previsto;

(4) "conoscenze acquisite", i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dall'azione indiretta interessata, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o no, compresi i diritti d'autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;

(5) "conoscenze preesistenti", le informazioni detenute dai partecipanti prima dell'adesione alla convenzione di sovvenzione, inclusi i diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l'attuazione dell'azione indiretta o per l'utilizzo dei suoi risultati;

(6) "partecipante", un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità;

(7) "organismo di ricerca", un soggetto giuridico definito come un organismo senza scopo di lucro che annovera tra i suoi obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico;

(8) "paese terzo", un paese che non è uno Stato membro;

(9) "Stato associato", un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità europea dell'energia atomica, nei termini o sulla base del quale contribuisce finanziariamente in tutto o in parte al programma quadro 2012-2013;

(10) "organizzazione internazionale", un'organizzazione intergovernativa, diversa dall'Unione europea, dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale;

(11) "organizzazione internazionale di interesse europeo", un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

(12) "organismo pubblico", qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto nazionale, e le organizzazioni internazionali;

(13) "PMI", micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

(14) "programma di lavoro", un piano adottato dalla Commissione per l'attuazione di un programma specifico, conformemente all'articolo 6 della decisione n. …/…/Euratom[25];

(15) "meccanismi di finanziamento", i meccanismi del finanziamento comunitario delle azioni indirette, conformemente a quanto stabilito all'allegato II della decisione n. …/…/Euratom+.

Ai fini del punto (1) nel caso delle persone fisiche, per luogo di stabilimento si intende il luogo di residenza abituale.

[25] GU: inserire il numero della decisione di cui al considerando 1.

Articolo 3

Riservatezza

Fatte salve le condizioni stabilite nel modello di convenzione di sovvenzione, nel modello di lettera di nomina o nel contratto, la Commissione e i partecipanti garantiscono la riservatezza di tutti i dati, le conoscenze e i documenti trasmessi loro come materiale riservato.

CAPO II
PARTECIPAZIONE

Articolo 4

Norme specifiche per la ricerca sull'energia di fusione

Le norme stabilite nel presente Capo si applicano lasciando impregiudicate le norme specifiche per le azioni rientranti nell'area tematica "Ricerca sull'energia di fusione" contenute nel Capo IV.

SEZIONE 1
CONDIZIONI MINIME

Articolo 5

Principi generali

1. Qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, in un paese associato o in un paese terzo, può partecipare ad un'azione indiretta a condizione che soddisfi le condizioni minime stabilite nel presente Capo, ivi comprese le condizioni di cui all'articolo 11.

2. Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui all'articolo 6 o 8, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, la partecipazione è subordinata a un'ulteriore condizione, ovvero che ciò aumenti le possibilità di conseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 1 e 2 del trattato.

3. Il Centro comune di ricerca della Commissione europea, nel prosieguo il "CCR", può partecipare alle azioni indirette alle stesse condizioni, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

Articolo 6

Condizioni minime

1. Le condizioni minime per le azioni indirette sono precisate qui di seguito:

   a) devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali è stabilito in uno Stato membro o un paese associato; in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;
   b) tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, conformemente all'articolo 7.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), quando uno dei partecipanti è il CCR o un'organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto dell'Unione europea, si considera che è stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione.

Articolo 7

Indipendenza

1. Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall'altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell'altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l'altro.

2. Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti:

   a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;

b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

3. Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:

a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;
b) i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

Articolo 8

Coordination and support actions, and training and career development of researchers

Per le azioni di coordinamento e sostegno e le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico.

Il primo paragrafo non si applica alle azioni finalizzate al coordinamento delle attività di ricerca.

Articolo 9

Partecipanti unici

Laddove le condizioni minime per un'azione indiretta siano soddisfatte da una serie di soggetti giuridici che insieme costituiscono un solo soggetto giuridico, quest'ultimo può partecipare da solo ad un'azione indiretta, a condizione che sia stabilito in uno Stato membro o un paese associato.

Articolo 10

International organisations and legal entities established in third countries

La partecipazione alle azioni indirette è aperta alle organizzazioni internazionali e ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi, a condizione che soddisfino le condizioni minime stabilite nel presente Capo, nonché tutte le condizioni stabilite nei programmi specifici o nei programmi di lavoro pertinenti.

Articolo 11

Condizioni aggiuntive

Oltre alle condizioni minime stabilite nel presente Capo, i programmi specifici e i programmi di lavoro possono stabilire condizioni concernenti il numero minimo di partecipanti.

Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell'azione indiretta, condizioni aggiuntive da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento.

SEZIONE 2
PROCEDURA

SOTTOSEZIONE 1
INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

Articolo 12

Inviti a presentare proposte

1. La Commissione pubblica inviti a presentare proposte per azioni indirette, conformemente alle disposizioni stabilite nei programmi specifici e nei programmi di lavoro.

   Oltre alla pubblicità prevista dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte sul sito web della Commissione europea dedicato al programma quadro 2012-2013, tramite canali informativi specifici, e presso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati.

2. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione specifica negli inviti a presentare proposte che i partecipanti non sono tenuti a stabilire un accordo consortile.

3. Gli inviti a presentare proposte hanno obiettivi chiari, in modo da garantire che i richiedenti non rispondano inutilmente.

Articolo 13

Eccezioni

La Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:

a) azioni di coordinamento e sostegno svolte da soggetti giuridici indicati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro, qualora il programma specifico consenta l'indicazione dei beneficiari nei programmi di lavoro, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002;
b) azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi conformemente alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;
c) azioni di coordinamento e sostegno concernenti la nomina di esperti indipendenti;
d) altre azioni, se previste dal regolamento finanziario o dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

SOTTOSEZIONE 2
VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE E AGGIUDICAZIONE DELLE SOVVENZIONI

Articolo 14

Valutazione, selezione e aggiudicazione

1. La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione.

   Si agisce secondo i criteri di eccellenza, impatto e attuazione. Sulla base di tali condizioni il programma di lavoro specifica ulteriormente i criteri di valutazione e di selezione e può inserire criteri aggiuntivi, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi o stabilire ulteriori dettagli sull'applicazione di questi criteri.

2. Una proposta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma specifico, nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte non sarà selezionata. Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

3. Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. Le decisioni in materia di finanziamenti sono effettuate sulla base di tale classifica.

Articolo 15

Procedure di presentazione, valutazione, selezione e aggiudicazione

1. Quando un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione articolata in due fasi, solo le proposte che superano la prima fase, fondata sulla valutazione in base ad un numero limitato di criteri, possono accedere alla seconda fase.

2. Quando un invito a presentare proposte prevede specificatamente una procedura di presentazione articolata in due fasi, solo i richiedenti le cui proposte superano la valutazione della prima fase sono invitati a presentare proposte complete nella seconda fase.

   Tutti i richiedenti sono rapidamente informati circa i risultati della prima fase della valutazione.

3. La Commissione adotta e pubblica le regole che disciplinano le procedure di presentazione delle proposte, nonché le procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione corrispondenti e pubblica gli orientamenti per i richiedenti, inclusi gli orientamenti per i valutatori. In particolare, stabilisce regole dettagliate per la procedura di presentazione articolata in due fasi (anche per quanto riguarda la portata e la natura della proposta di prima fase e della proposta completa di seconda fase) e regole per la procedura di valutazione articolata in due fasi.

   La Commissione fornisce informazioni e stabilisce le procedure di ricorso per i richiedenti.

4. Nell'ambito del programma quadro 2012-2013 si applicano le regole per garantire una verifica coerente dell'esistenza e dello statuto giuridico, come pure della capacità finanziaria e operativa, dei partecipanti alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), adottate con decisione C(2007) 2466 della Commissione del 13 giugno 2007.

   La Commissione si astiene dal ripetere tali verifiche salvo nel caso in cui la situazione del partecipante interessato sia cambiata.

Articolo 16

Nomina di esperti indipendenti

1. La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni delle proposte. Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all'articolo 13, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti debbano gestire informazioni riservate, la loro nomina è subordinata all'ottenimento di un appropriato nulla osta di sicurezza.

   Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, quali agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

   La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco.

   Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

3. Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione fa il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione all'argomento sul quale è invitato a pronunciarsi.

4. La Commissione firma una lettera di nomina tra la Comunità e i singoli esperti indipendenti sulla base del modello di lettera di nomina adottata dalla Commissione nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2011)[26].

5. La Commissione pubblica una volta all'anno su qualsiasi mezzo adeguato l'elenco degli esperti indipendenti che l'hanno assistita per il programma quadro 2012-2013 e per ciascun programma specifico.

SOTTOSEZIONE 3
ATTUAZIONE E CONVENZIONI DI SOVVENZIONE

Articolo 17
Considerazioni generali

1. I partecipanti attuano l'azione indiretta e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. I partecipanti ad una stessa azione indiretta svolgono il lavoro congiuntamente e solidalmente nei confronti della Comunità.

2. La Commissione elabora, sulla base della convenzione di sovvenzione tipo di cui all'articolo 18, e tenendo conto delle caratteristiche del meccanismo di finanziamento interessato, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e i partecipanti.

3. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione.

[26] C(2008) 4617.

4. Qualora un partecipante non adempia ai suoi obblighi relativamente all'esecuzione tecnica dell'azione indiretta, gli altri partecipanti adempiono la convenzione di sovvenzione senza nessun contributo complementare della Comunità, a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tale obbligo.

5. Qualora l'esecuzione di un'azione risulti impossibile o qualora i partecipanti non riescano ad eseguirla, la Commissione fa cessare l'azione.

6. I partecipanti devono accertarsi che la Commissione sia informata di tutti gli eventi che possono incidere sull'esecuzione dell'azione indiretta o gli interessi della Comunità.

7. Se previsto nella convenzione di sovvenzione, i partecipanti all'azione indiretta possono cedere a terzi alcuni elementi del lavoro da effettuare.

8. La Commissione stabilisce le procedure di ricorso per i partecipanti.

Articolo 18

Disposizioni generali dell'accordo di sovvenzione

1. Nell'ambito del programma quadro 2012-2013 si applica la convenzione di sovvenzione tipo adottata per il Settimo programma quadro (2007-2011) con decisione C(2007) 1509 della Commissione del 10 aprile 2007.

   La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti della Comunità conformemente alla decisione 2006/970/Euratom, al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione e conformemente ai principi generali del diritto comunitario.

   Stabilisce inoltre, conformemente alle stesse condizioni, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell'azione indiretta.

2. Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce la parte del contributo finanziario della Comunità basata sul rimborso dei costi ammissibili e quella basata su tassi forfettari (ivi compresa una tabella di costi unitari) o importi forfettari.

3. La convenzione di sovvenzione specifica quali modifiche della composizione del consorzio prevedono la pubblicazione preventiva di un bando di gara.

4. La convenzione di sovvenzione prevede che siano presentati alla Commissione di rapporti periodici sui progressi realizzati per quanto concerne l'attuazione dell'azione indiretta in questione.

5. Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di cessione a terzi della proprietà delle conoscenze acquisite.

6. Qualora la convenzione di sovvenzione preveda che i partecipanti svolgano attività a favore di terzi, i partecipanti devono garantirne un'ampia pubblicità e individuare, valutare e selezionare i suddetti terzi in maniera trasparente, equa e imparziale. Se previsto dai programmi di lavoro, la convenzione di sovvenzione stabilisce i criteri per la selezione dei terzi in questione. La Commissione si riserva un diritto di veto rispetto alla selezione dei terzi.

7. La Commissione ha elaborato la convenzione di sovvenzione tipo in stretta cooperazione con gli Stati membri. Qualora risulti necessario modificare significativamente la convenzione di sovvenzione tipo, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede eventualmente al suo riesame.

8. Tale convenzione rispecchia i principi generali contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori. Affronta se del caso le sinergie col mondo dell'istruzione a tutti i livelli, la disponibilità e la capacità di favorire il dialogo e il dibattito su argomenti scientifici e sui risultati della ricerca con il pubblico in generale anche al di fuori della comunità dei ricercatori, le attività volte ad rafforzare la partecipazione e il ruolo delle donne nella ricerca e infine le attività concernenti gli aspetti socioeconomici della ricerca.

9. La convenzione di sovvenzione tipo prevede la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione, o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa, e della Corte dei conti.

10. La convenzione di sovvenzione può stabilire i termini entro cui i partecipanti effettuano le varie notifiche di cui al presente regolamento.

Articolo 19

Provisions concerning access rights use and dissemination

1. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione, nella misura in cui questi diritti e obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento.

   A tal fine, la convenzione di sovvenzione impone la presentazione alla Commissione di un piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze acquisite.

2. La convenzione di sovvenzione specifica le condizioni secondo le quali i partecipanti possono opporsi allo svolgimento, da parte di rappresentanti autorizzati dalla Commissione, di audit tecnologici sull'utilizzo e la diffusione delle conoscenze acquisite.

Articolo 20

Disposizioni relative alla cessazione

La convenzione di sovvenzione stabilisce i motivi della sua risoluzione, parziale o totale, in particolare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, di mancata esecuzione o di violazione, nonché le conseguenze per i partecipanti di un eventuale inadempimento da parte di un altro partecipante.

Articolo 21

Disposizioni speciali

1. Per le azioni indirette a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti e, se del caso, di infrastrutture di ricerca nuove, la convenzione di sovvenzione contiene disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, la pubblicità, i diritti di accesso e gli impegni che possono avere un impatto per gli utilizzatori dell'infrastruttura.

2. Per le azioni indirette a sostegno della formazione e dello sviluppo della carriera dei ricercatori, la convenzione di sovvenzione contiene disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, i diritti di accesso e gli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell'azione indiretta.

3. Per tutelare gli interessi in materia di difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato, la convenzione di sovvenzione contiene, se del caso, disposizioni specifiche sulla riservatezza, la classificazione delle informazioni, i diritti di accesso, il trasferimento di proprietà delle conoscenze acquisite e la valorizzazione di queste conoscenze.

Articolo 22

Firma e adesione

La convenzione di sovvenzione entra in vigore all'atto della firma da parte del coordinatore e della Commissione.
Si applica a tutti i partecipanti che hanno formalmente aderito.

SOTTOSEZIONE 4
CONSORZI

Articolo 23

Accordi consortili

1. Se non diversamente disposto nell'invito a presentare proposte, tutti i partecipanti a un'azione indiretta concludono un accordo, in appresso "l'accordo consortile" che riguarda tra l'altro:

   a) l'organizzazione interna del consorzio;
   b) la ripartizione del contributo finanziario della Comunità;
   c) le regole aggiuntive rispetto a quelle riportate al Capo III e a disposizioni correlate della convenzione di sovvenzione;
   d) la composizione di controversie interne, inclusi i casi di abuso di potere;
   e) i patti tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

2. La Commissione elabora e pubblica orientamenti sulle principali questioni che possono essere sollevate dai partecipanti nei rispettivi accordi consortili.

Articolo 24

Coordinatore

1. I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un'azione indiretta designano uno di loro in qualità di coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e della convenzione di sovvenzione:

   a) monitorare il rispetto, da parte dei partecipanti alle azioni indirette, degli obblighi assunti;
   b) verificare che i soggetti giuridici individuati nella convenzione di sovvenzione svolgano le formalità necessarie per l'adesione alla convenzione di sovvenzione;
   c) ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo conformemente all'accordo consortile ed alla convenzione di sovvenzione;
   d) tenere i registri e la contabilità inerenti al contributo finanziario della Comunità e informare la Commissione circa la sua ripartizione, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 35;
   e) fungere da intermediario ai fini di una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e riferire regolarmente ai partecipanti e alla Commissione sui progressi del progetto.

2. Il coordinatore è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione.

   Per la nomina di un nuovo coordinatore occorre l'approvazione scritta della Commissione.

Articolo 25

Modifiche nel consorzio

1. I partecipanti ad un'azione indiretta possono convenire di accogliere un nuovo partecipante o di eliminare un partecipante esistente conformemente alle disposizioni in tal senso dell'accordo consortile.

2. I soggetti giuridici che entrano a far parte di un'azione in corso devono aderire alla convenzione di sovvenzione.

3. In casi specifici, qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un'ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al programma quadro 2012-2013, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza.

   Il consorzio valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all'azione iniziale con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui agli articoli 14 e 16.

4. Il consorzio notifica eventuali proposte di modifica della sua composizione alla Commissione, che può opporvisi entro 45 giorni dalla notifica.

   Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono direttamente legate alle modifiche della composizione richiedono l'approvazione scritta della Commissione.

SOTTOSEZIONE 5
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI E AZIONI INDIRETTE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 26

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione controlla l'attuazione delle azioni indirette sulla base dei rapporti periodici presentati a norma della convenzione di sovvenzione tipo di cui all'articolo 18.

In particolare la Commissione controlla l'attuazione del piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite, presentato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma.

A tal fine, la Commissione può avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell'articolo 16.

2. La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico che consente di effettuare il monitoraggio di cui al paragrafo 1 in modo efficiente e coerente nell'insieme del programma quadro 2012-2013.

Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione pubblica su qualsiasi mezzo adeguato le informazioni sui progetti finanziati.

3. Il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 6 della decisione …/…/Euratom[27] includono aspetti inerenti all'applicazione del presente regolamento e valutano l'impatto sul bilancio delle modifiche del metodo di calcolo dei costi rispetto al sesto programma quadro adottato con decisione 2002/668/Euratom[28] del Consiglio e delle relative conseguenze in termini di oneri amministrativi per i partecipanti.

4. La Commissione nomina, a norma dell'articolo 16, esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni previste nell'ambito del programma quadro 2012-2013 e dei suoi programmi specifici e, se ritenuto necessario, nella valutazione di programmi quadro precedenti.

5. Inoltre, la Commissione può costituire gruppi di esperti indipendenti, nominati a norma dell'articolo 16, che la consigliano nell'elaborazione e attuazione della politica di ricerca della Comunità.

---

[27] GU: inserire il numero della decisione di cui al considerando 1.

[28] GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34.

Articolo 27

Informazioni da mettere a disposizione

1. Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o Stato associato che ne faccia richiesta tutte le informazioni utili in suo possesso sulle conoscenze acquisite derivanti dai lavori realizzati nell'ambito di un'azione indiretta, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

   a) le informazioni sono di interesse pubblico;
   b) i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per non comunicare le informazioni in questione.

2. In nessun caso, la messa a disposizione di informazioni a norma del paragrafo 1 trasferisce agli Stati membri o ai paesi associati cui le informazioni sono trasmesse, diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti.

   Tuttavia i destinatari considereranno tali informazioni riservate, a meno che queste diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza.

SEZIONE 3
CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ

SOTTOSEZIONE 1
AMMISSIBILITÀ AL FINANZIAMENTO E FORME DI SOVVENZIONE

Articolo 28

Ammissibilità al finanziamento

1. Possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità i soggetti giuridici elencati qui di seguito che partecipano ad un'azione indiretta:

a) tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto dell'Unione europea;
b) tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo.

2. Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale diversa da un'organizzazione internazionale di interesse europeo o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo diverso da un paese associato, il contributo finanziario della Comunità può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

a) ciò è previsto nei programmi specifici o nel relativo programma di lavoro;
b) il contributo è essenziale per l'attuazione dell'azione indiretta;
c) tale finanziamento è previsto in un accordo bilaterale scientifico e tecnologico, o in un accordo diverso, tra la Comunità e il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

Articolo 29

Forme di sovvenzioni

Il contributo finanziario della Comunità per le sovvenzioni di cui all'allegato II della decisione .../.../Euratom[29] si basa sul rimborso, integrale o parziale, dei costi ammissibili.

Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di un finanziamento a tasso forfettario, comprendente anche una tabella di costi unitari, o di un importo forfettario, o può associare il rimborso dei costi ammissibili con finanziamenti a tasso forfettario e importi forfettari. Il contributo finanziario della Comunità può assumere anche la forma di borse o premi.

I programmi di lavoro e gli inviti a presentare proposte specificano le forme di sovvenzione da utilizzare nelle azioni interessate.

[29] GU: inserire il numero della decisione di cui al considerando 1.

Articolo 30

Rimborso dei costi ammissibili

1. Le azioni indirette finanziate dalle sovvenzioni sono cofinanziate dai partecipanti.

   Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto.

2. Si terrà conto delle entrate per il versamento della sovvenzione al termine dell'esecuzione dell'azione.

3. Per essere ammissibili, i costi sostenuti per l'attuazione dell'azione indiretta devono soddisfare le condizioni seguenti:

   a) devono essere effettivi;
   b) devono essere stati sostenuti nel corso della durata dell'azione, ad eccezione di quelli sostenuti per l'elaborazione delle relazioni finali qualora ciò sia previsto nella convenzione di sovvenzione;
   c) devono essere stati determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali del partecipante e utilizzati all'unico scopo di conseguire gli obiettivi dell'azione indiretta e ottenere i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia;
   d) devono essere registrati nella contabilità del partecipante e, in caso di contributi da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi in questione;
   e) devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto dell'Unione, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

Ai fini della lettera a) del primo comma, i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione abituali del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi.

4. Il contributo finanziario della Comunità viene calcolato in riferimento al costo complessivo dell'azione indiretta, ma il suo rimborso si basa sui costi dichiarati da ciascun partecipante.

Articolo 31

Costi ammissibili diretti e indiretti

1. I costi ammissibili sono composti da costi attribuibili direttamente all'azione, qui di seguito "costi diretti ammissibili" e, se del caso, da costi che non possono essere attribuiti direttamente all'azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti ammissibili attribuiti all'azione, qui di seguito "costi indiretti ammissibili".

2. Il rimborso dei costi ai partecipanti si basa sui loro costi ammissibili diretti e indiretti.

   Conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, lettera c), i partecipanti possono utilizzare un metodo di calcolo semplificato dei loro costi indiretti ammissibili a livello del loro soggetto giuridico se tale metodo è conforme ai loro principi e alle loro pratiche contabili e di gestione abituali. I principi da seguire al riguardo figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.

3. La convenzione di sovvenzione può limitare il rimborso dei costi indiretti ammissibili a una percentuale massima dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, in particolare per le azioni di coordinamento e sostegno e, se del caso, le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori.

4. In deroga al paragrafo 2, per la copertura dei costi indiretti ammissibili, i partecipanti possono optare per un tasso forfettario dei loro costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto o del rimborso dei costi di terzi.

La Commissione stabilisce detti tassi forfetari in base ad una stretta approssimazione dei costi indiretti reali interessati, conformemente al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

5. Gli organismi pubblici senza scopo di lucro, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, gli organismi di ricerca e le PMI, che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata, quando partecipano a meccanismi di finanziamento che comprendono attività di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrazione, di cui all'articolo 32, possono optare per un tasso forfettario equivalente al 60% dei costi diretti ammissibili totali.

6. Tutti i tassi forfettari figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.

Articolo 32

Limiti massimi di finanziamento

1. Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50% dei costi totali ammissibili.

   Tuttavia, nel caso di organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI può raggiungere al massimo il 75% dei costi totali ammissibili.

2. Per le attività di dimostrazione, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50% dei costi ammissibili totali.

3. Per le attività sostenute azioni di coordinamento e sostegno e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100% dei costi totali ammissibili.

4. Per le attività di gestione, compresi i certificati relativi agli stati finanziari e altre attività non menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100% dei costi totali ammissibili.

Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l'altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prendono in considerazione i costi ammissibili e le entrate.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, alle azioni indirette per le quali si utilizza un finanziamento a tasso forfettario o un importo forfettario per l'insieme dell'azione indiretta.

Articolo 33

Rapporti e audit dei costi ammissibili.

1. I partecipanti devono presentare alla Commissione relazioni periodiche concernenti i costi ammissibili, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti, e le entrate in relazione all'azione indiretta interessata, se del caso, un certificato relativo agli stati finanziari, a norma del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

   L'eventuale cofinanziamento dell'azione interessata deve essere comunicato e, se del caso, certificato al termine dell'azione.

2. In deroga al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, un certificato relativo agli stati finanziari è obbligatorio solo qualora l'importo cumulativo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo versati a un partecipante sia pari o superiore a 375 000 EUR per un'azione indiretta.

   Tuttavia, per le azioni indirette di durata pari o inferiore a 2 anni, è richiesto ai partecipanti non più di un certificato relativo agli stati finanziari STET, alla fine del progetto.

   I certificati relativi agli stati finanziari non sono necessari per le azioni indirette interamente rimborsate con importi forfettari o finanziamenti a tasso forfettario.

3. Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca, gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato relativo agli stati finanziari, a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.

Articolo 34

Reti di eccellenza

1. Il programma di lavoro prevede le forme di sovvenzione da utilizzare per le reti di eccellenza.

2. Se il contributo finanziario della Comunità alle reti di eccellenza assume la forma di un importo forfettario, esso è calcolato in funzione del numero di ricercatori inseriti nella rete di eccellenza e della durata dell'azione. Il valore unitario per gli importi forfetari è di 23 500 EUR per anno e per ricercatore.

   Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

3. Il programma di lavoro stabilisce il numero massimo di partecipanti e, se del caso, il numero massimo di ricercatori che possono essere utilizzati come base di calcolo dell'importo forfettario massimo. Tuttavia i partecipanti che superano il numero massimo previsto per il calcolo del contributo finanziario possono partecipare secondo le modalità previste.

4. Il versamento del contributo finanziario avviene a scadenze periodiche.

   I versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell'attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell'integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base a indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.

SOTTOSEZIONE 2

PAGAMENTO, RIPARTIZIONE, RECUPERO E GARANZIE

Articolo 35

Pagamento e ripartizione

1. Il contributo finanziario della Comunità è immediatamente versato ai partecipanti tramite il coordinatore.

2. Il coordinatore tiene registri che consentano di accertare in qualsiasi momento la quota del finanziamento comunitario distribuita ad ogni partecipante.

   Il coordinatore, su richiesta, comunica dette informazioni alla Commissione.

Articolo 36

Recupero

La Commissione può adottare una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 37

Meccanismo di copertura dei rischi

1. La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatti salvi i paragrafi 2 e 5.

2. Al fine di gestire il rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla Comunità, la Commissione ha istituito e gestisce un "fondo di garanzia dei partecipanti" (nel prosieguo "il fondo") conformemente all'allegato.

   Gli interessi finanziari generati dal fondo sono aggiunti a quest'ultimo e servono esclusivamente agli scopi stabiliti all'allegato, punto 3, fatto salvo il punto 4 del medesimo.

3. Il contributo al fondo da parte di un partecipante ad un'azione indiretta che assume la forma di una sovvenzione non supera il 5% del contributo finanziario della Comunità dovuto al partecipante. Al termine dell'azione, l'importo versato al fondo è restituito al partecipante, mediante il coordinatore, fatto salvo il paragrafo 4.

4. Se gli interessi generati dal fondo sono insufficienti a coprire le somme dovute alla Comunità, la Commissione può dedurre dall'importo da restituire al partecipante al massimo l'1% del contributo finanziario della Comunità allo stesso.

5. La deduzione di cui al paragrafo 4 non si applica agli organismi pubblici, ai soggetti giuridici la cui partecipazione all'azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato, e agli istituti di istruzione secondaria e superiore.

6. La Commissione effettua una verifica ex ante unicamente della capacità finanziaria dei coordinatori e dei partecipanti diversi da quelli di cui al paragrafo 5 che chiedano un contributo finanziario della Comunità per un'azione indiretta superiore a 500 000 EUR, salvo casi eccezionali e in particolare qualora, in base alle informazioni già disponibili, vi siano motivi giustificati per dubitare della capacità finanziaria di detti partecipanti.

7. Il fondo è considerato una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Non possono essere richieste o imposte ai partecipanti ulteriori garanzie o cauzioni.

CAPO III
DIFFUSIONE, UTILIZZO E DIRITTI DI ACCESSO

SEZIONE 1
CONOSCENZE ACQUISITE

Articolo 38

Norme specifiche per la ricerca sull'energia di fusione

Le norme stabilite nel presente Capo si applicano lasciando impregiudicate le norme specifiche per le azioni rientranti nell'area tematica "Ricerca sull'energia di fusione" contenute nel Capo IV.

SOTTOSEZIONE 1
PROPRIETÀ

Articolo 39

Proprietà delle conoscenze acquisite

1. Le conoscenze acquisite derivanti dai lavori effettuati nell'ambito di azioni indirette diverse da quelle di cui al paragrafo 3 sono di proprietà dei partecipanti che hanno svolto i lavori che hanno portato a queste conoscenze.

2. Se i dipendenti o il personale di altro tipo che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sulle conoscenze acquisite, il partecipante garantisce che questi diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione.

3. Le conoscenze acquisite sono di proprietà della Comunità nei casi seguenti:

   a) azioni di coordinamento e sostegno che consistono nell'acquisto di beni o servizi, conformemente alle norme concernenti gli appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;
   b) azioni di coordinamento e sostegno concernenti gli esperti indipendenti.

Articolo 40

Comproprietà delle conoscenze acquisite

1. Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, essi sono comproprietari di queste conoscenze acquisite.

   Essi definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i termini della convenzione di sovvenzione.

2. Qualora non sia stato ancora concluso un accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:

   a) informare preventivamente gli altri comproprietari;
   b) garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

3. Su richiesta, la Commissione fornisce orientamenti su eventuali aspetti da inserire negli accordi di proprietà congiunta.

Articolo 41

Trasferimento di conoscenze

1. Il proprietario delle conoscenze acquisite può trasferirle a qualsiasi soggetto giuridico, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e l'articolo 42.

2. Se un partecipante trasferisce la proprietà di conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i suoi obblighi riguardo a dette conoscenze acquisite, compreso l'obbligo di ritrasferire gli stessi a ciascun cessionario successivo, conformemente alla convenzione di sovvenzione.

3. Fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, qualora il partecipante debba cedere diritti di accesso, deve informarne preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti sul nuovo proprietario delle conoscenze acquisite per consentir loro di esercitare i loro diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione.

   Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.

4. A seguito della notifica, effettuata a norma del paragrafo 3, primo comma gli altri partecipanti possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà qualora possano dimostrare che pregiudica i loro diritti di accesso.

Qualora uno degli altri partecipanti possa dimostrare che i suoi diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungono ad un accordo.

5. Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di trasferire a terzi la proprietà di conoscenze acquisite o di concedere licenze a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al programma quadro 2012-2013.

Articolo 42

Tutela della competitività europea, della difesa degli interessi degli Stati membri e dei principi etici

Per quanto concerne le conoscenze acquisite, la Commissione può opporsi a un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al programma quadro 2012-2013, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell'economia europea, alla difesa degli interessi degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato o ai principi etici.

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

SOTTOSEZIONE 2

PROTEZIONE, PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE E UTILIZZO

Articolo 43

Protezione di conoscenze acquisite

Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali, il loro proprietario assicura una protezione adeguata ed efficace delle stesse, tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all'azione indiretta in questione.

Qualora un partecipante che non è il proprietario delle conoscenze acquisite faccia valere il suo interesse legittimo, deve comunque dimostrare che ne deriverebbe un danno di una gravità sproporzionata.

Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali e il loro proprietario non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, ad un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o paese associato o a terzi stabiliti in uno Stato membro o paese associato insieme agli obblighi correlati, conformemente all'articolo 41, non è possibile procedere ad un'attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione.

In tal caso la Commissione, con l'accordo del partecipante interessato, può assumersi la proprietà di queste conoscenze acquisite e adottare misure per proteggerle in modo adeguato ed efficace. Il partecipante in questione può opporvisi soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi.

Articolo 44

Menzione concernente il sostegno finanziario della Comunità

Le pubblicazioni, le richieste di brevetti depositate da un partecipante o a suo nome, o qualsiasi altra attività di diffusione concernente conoscenze acquisite deve contenere una menzione, che può includere mezzi visivi, che precisi che queste conoscenze acquisite sono state prodotte con l'aiuto del sostegno finanziario della Comunità.

La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 45

Utilizzo e diffusione

1. I partecipanti utilizzano, o garantiscono che siano utilizzate, le conoscenze acquisite di loro proprietà.

2. I partecipanti garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile. Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite a norma dell'articolo 12 del trattato.

La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito.

3. Le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuali, gli obblighi di riservatezza, i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite e la difesa degli interessi in materia di difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato.

4. Prima di avviare un'attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati.

A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione alle conoscenze acquisite o preesistenti possano risultare significativamente lesi. In tal caso, l'attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.

SEZIONE 2
DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI E ALLE CONOSCENZE ACQUISITE

Articolo 46
Conoscenze preesistenti coperte

Mediante accordo scritto i partecipanti possono stabilire le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell'azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici.

Articolo 47
Principi generali

1. Tutte le richieste concernenti i diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

2. Se non altrimenti stabilito dal proprietario delle conoscenze preesistenti o acquisite, i diritti di accesso non conferiscono alcun diritto di concedere sublicenze.

3. È possibile concedere licenze esclusive per le conoscenze preesistenti o acquisite, a condizione che i tutti i partecipanti dichiarino per iscritto che rinunciano ai loro diritti di accesso.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi accordo che preveda, per i partecipanti o i terzi, diritti di accesso alle conoscenze acquisite o preesistenti deve garantire che vengano mantenuti i potenziali diritti di accesso di altri partecipanti.

5. Fatti salvi gli articoli 48 e 49 e la convenzione di sovvenzione, i partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda il più rapidamente possibile di qualsiasi limitazione alla concessione di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti o di qualsiasi altra restrizione che possa incidere significativamente sulla concessione di diritti di accesso.

6. La cessazione della sua partecipazione ad un'azione indiretta non incide in alcun modo sull'obbligo del partecipante di concedere tali diritti di accesso agli altri partecipanti all'azione in questione, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dalla convenzione di sovvenzione.

Articolo 48

Diritti di accesso ai fini dell'attuazione di azioni indirette

1. I diritti di accesso alle conoscenze acquisite sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell'ambito dell'azione in questione.

   Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2. I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell'ambito dell'azione in questione, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

   Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

Articolo 49

Diritti di accesso ai fini della valorizzazione

1. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze acquisite, qualora queste siano necessarie per l'utilizzo delle proprie conoscenze acquisite.

   Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

2. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

   Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

3. Anche un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato beneficia dei diritti di accesso, di cui ai paragrafi 1 e 2, alle conoscenze acquisiste o preesistenti alle stesse condizioni del partecipante cui è collegato, salvo disposizione contraria della convenzione di sovvenzione o dell'accordo consortile.

4. Una richiesta di diritti di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino ad un anno dopo il verificarsi di uno degli eventi elencati qui di seguito:

   a) fine dell'azione indiretta;
   b) cessazione delle partecipazione del proprietario delle conoscenze preesistenti o acquisite interessate.

   I partecipanti interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

CAPO IV
NORME SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE AD AZIONI NELL'AREA TEMATICA RICERCA SULL'ENERGIA DA FUSIONE

Articolo 50

Campo d'applicazione

Le norme contenute nel presente Capo si applicano ad attività svolte nell'ambito dell'area tematica "Ricerca sull'energia di fusione", come stabilito nel programma specifico. In caso di conflitto tra le regole di cui al presente Capo e quelle stabilite ai Capi II e III, prevalgono le regole stabilite nel presente capo.

Articolo 51

Attuazione della ricerca sull'energia di fusione

Le attività svolte nell'area tematica "Ricerca sull'energia di fusione" possono essere attuate in base alle procedure e alle norme per la diffusione e l'utilizzo stabilite nei seguenti ambiti:

a) contratti di associazione conclusi tra la Comunità e gli Stati membri o paesi terzi associati o soggetti giuridici negli Stati membri o in paesi terzi associati;
b) l'accordo europeo per lo sviluppo della fusione (EFDA), concluso tra la Comunità e organizzazioni stabilite in Stati membri e paesi associati o che agiscono per loro conto;
c) l'impresa comune europea per ITER, basata sulle disposizioni del titolo II, Capo 5 del trattato;
d) accordi internazionali in materia di cooperazione con paesi terzi o qualsiasi soggetto giuridico che possa essere costituito in virtù di un Accordo di questo tipo, in particolare gli accordi relativi a ITER e all'approccio allargato;
e) altri accordi multilaterali conclusi tra la Comunità e le organizzazioni associate, in particolare l'Accordo sulla mobilità del personale;

f) azioni a compartecipazione finanziaria volte a promuovere e contribuire alla ricerca sull'energia da fusione con organismi negli Stati membri o nei paesi associati con il programma quadro 2012-2013, in mancanza di uno specifico contratto di associazione.

Articolo 52

Contributo finanziario della Comunità

1. I contratti di associazione di cui all'articolo 51, lettera a), e le azioni a compartecipazione finanziaria di cui all'articolo 51, lettera f), stabiliscono le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità alle attività interessate.

   Il tasso annuo del contributo finanziario della Comunità (il "contributo principale"), stabilito nei contratti di associazione, non può superare il 20% della spesa delle associazioni per attività specificate nei programmi di lavoro annuali per tutta la durata del Settimo programma quadro della Comunità (2007-2011), adottato con decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, e del programma quadro 2012-2013.

2. Previa consultazione del comitato consultivo per il programma fusione di cui all'articolo 7 della decisione …/…/Euratom[30] del Consiglio, la Commissione può finanziare:

   a) nell'ambito dei contratti di associazione a un tasso non superiore al 40%: spese per specifici progetti di cooperazione tra associati che siano stati raccomandati per un sostegno prioritario dal comitato consultivo e siano stati approvati dalla Commissione; il sostegno prioritario si incentrerà sulle azioni connesse con ITER/DEMO, salvo qualora si tratti di progetti cui è già stato concesso uno statuto prioritario nell'ambito di precedenti programmi quadro;
   b) azioni realizzate nell'ambito dell'accordo europeo per lo sviluppo della fusione, ivi compresi appalti, o nell'ambito dell'impresa comune di cui all'articolo 51, lettera c);
   c) azioni svolte in base all'accordo sulla mobilità del personale.

[30] GU: inserire numero e data della decisione.

3. Nel caso di progetti e azioni che ricevono un contributo finanziario conformemente al paragrafo 2, lettere a) o b), tutti i soggetti giuridici di cui all'articolo 51, lettere a) e b), hanno il diritto di partecipare agli esperimenti compiuti utilizzando le apparecchiature in questione.

4. Il contributo finanziario della Comunità per azioni svolte nell'ambito di uno degli accordi internazionali di cooperazione di cui all'articolo 51, lettera d), è fissato conformemente a detto accordo oppure da un soggetto giuridico istituito dall'accordo stesso. La Comunità può gestire la propria partecipazione e il proprio contributo finanziario ad un tale accordo attraverso qualsiasi soggetto giuridico adeguato.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Fondo di garanzia per i partecipanti

1. Il fondo è gestito dalla Comunità rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo a nome dei partecipanti, alle condizioni stabilite dalla convenzione di sovvenzione tipo.

   La Commissione affida la gestione finanziaria del fondo alla Banca europea per gli investimenti o, conformemente all'articolo 13, lettera b), a un istituto finanziario appropriato (in appresso "banca di deposito"). La banca di deposito gestisce il fondo secondo le istruzioni impartite dalla Commissione.

2. La Commissione può pareggiare, a partire dal prefinanziamento iniziale dovuto al consorzio, il contributo dei partecipanti al fondo e versarlo al fondo a nome loro.

3. Se un partecipante deve versare degli importi alla Comunità, la Commissione, fatte salve le sanzioni che possono essere comminate al partecipante inadempiente conformemente al regolamento finanziario, può:

   a) ordinare alla banca di deposito di trasferire direttamente l'importo dovuto dal fondo al coordinatore dell'azione indiretta, se questa è ancora in corso, ed i restanti partecipanti convengono di applicarlo in modo identico riguardo ai suoi obiettivi, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4. Gli importi trasferiti dal fondo sono considerati contributi finanziari della Comunità; or
   b) se l'azione indiretta è cessata o già conclusa, procedere al recupero effettivo dell'importo in questione dal fondo.

   La Commissione emetterà un ordine di recupero a favore del fondo nei confronti del partecipante. La Commissione può adottare a tal fine una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

4. Gli importi recuperati dal fondo durante il programma quadro 2012-2013 costituiranno entrate ad esso destinate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

Non appena completata l'esecuzione di tutte le sovvenzioni nell'ambito del programma quadro 2012-2013, tutti gli importi residui del fondo saranno recuperati dalla Commissione ed iscritti nel bilancio della Comunità, fatte salve decisioni in merito all'Ottavo programma quadro.